



Associazione Piccole e Medie Imprese Padova



# STATUTO

# APINDUSTRIA

Associazione Piccole e Medie Imprese Padova

## **1. TITOLO I: Disposizioni generali**

- Art. 1: Costituzione dell'Associazione
- Art. 2: Scopi dell'Associazione
- Art. 3: Sede dell'Associazione
- Art. 4: Unioni di categoria

## **2. TITOLO II: Degli Associati**

- Art. 5: Associati
- Art. 6: Domanda di ammissione
- Art. 7: Ammissione ed iscrizione
- Art. 8: I diritti degli Associati
- Art. 9: Doveri degli Associati
- Art. 10: Cessazione del rapporto associativo
- Art. 11: Recesso
- Art. 12: Perdita dei requisiti statutari richiesti per l'ammissione
- Art. 13: Cessazione dell'attività d'impresa
- Art. 14: Espulsione
- Art. 15: Sanzioni minori

## **3. TITOLO III: Degli organi dell'Associazione**

- Art. 16: Elencazione
- Art. 17: Modalità di votazione
- Art. 18: Deliberazione
- Art. 19: Cariche associative e sostituzione

## **4. TITOLO IV: Dell'Assemblea**

- Art. 20: Composizione e convocazione
- Art. 21: Assemblea ordinaria – Funzioni
- Art. 22: Assemblea ordinaria – Costituzione
- Art. 23: Assemblea straordinaria – Funzioni
- Art. 24: Assemblea straordinaria – Costituzione

## **5. TITOLO V: Del Consiglio Direttivo dell'Associazione**

- Art. 25: Composizione
- Art. 26: Convocazione
- Art. 27: Funzioni

- Art. 28: Delega di Funzioni
- Art. 29: Costituzione
- Art. 30: Decadenza dalla carica

#### **6. TITOLO VI: Della Giunta di Presidenza**

- Art. 31: Composizione e convocazione
- Art. 32: Funzioni
- Art. 33: Costituzione

#### **7. TITOLO VII: Del Presidente dell'Associazione**

- Art. 34: Funzioni
- Art. 35: Durata in carica

#### **8. TITOLO VIII: Del Collegio dei Probiviri - Del Collegio Sindacale**

- Art. 36: Collegio dei Probiviri
- Art. 37: Collegio Sindacale – Composizione e funzione

#### **9. TITOLO IX: Del Direttore**

- Art. 38: Funzioni

#### **10. TITOLO X: Dei mandamenti e delle categorie**

- Art. 39: Organizzazione mandamentale
- Art. 40: Organi del mandamento
- Art. 41: Organizzazione delle categorie
- Art. 42: Organi delle Unioni provinciali di categorie settoriali

#### **11. TITOLO XI: Del patrimonio dell'esercizio finanziario e del bilancio**

- Art. 43: Il patrimonio
- Art. 44: L'esercizio finanziario

#### **12. TITOLO XII: Dello scioglimento e della liquidazione**

- Art. 45: Lo scioglimento

#### **13. TITOLO XIII: Disposizioni transitorie**

- Art. 46

#### **14. TITOLO XIV: De "Il Gruppo Giovani"**

- Art. 47: "Il Gruppo Giovani Imprenditori"

## TITOLO I “DISPOSIZIONI GENERALI”

### **ART. 1 “Costituzione dell’Associazione”**

- I. Fra le piccole e medie imprese della Provincia di Padova è costituita una associazione con sede in viale dell’Industria 23 - 35129 Padova, denominata “ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE in sigla “APINDUSTRIA – PADOVA”.
- II. L’Associazione aderisce alla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria “CONFAPI” con i diritti e i doveri che ne derivano.
- III. L’Associazione e l’azione dei suoi organi è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo.
- IV. Lo statuto A.P.I. deve essere approvato dall’Assemblea dell’Associazione così come le eventuali successive modifiche.
- V. Il Regolamento attuativo A.P.I. deve essere approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione così come le eventuali successive modifiche.

### **Art. 2 “Scopi dell’Associazione”**

- I. L’Associazione ha per oggetto e scopo la tutela, lo sviluppo, la promozione e la rappresentanza degli interessi morali, sindacali economici e di quelli comunque nascenti dall’esercizio delle attività d’impresa delle aziende o categorie rappresentate. L’Associazione persegue tale scopo coordinandosi all’interno del sistema Confapi ed acquisendo diritti ed obblighi nelle forme e con i limiti stabiliti dagli organi dell’Associazione.
- II. L’Associazione riconosce, promuove e sostiene il decentramento operativo delle proprie iniziative, tramite l’apporto di delegazioni di gruppi di imprenditori associati, organizzati nelle forme previste dal presente Statuto ed operanti, nell’ambito di territori determinati, secondo le direttive generali e sotto il coordinamento degli organi dell’Associazione.
- III. L’Associazione riconosce, favorisce e tutela la costituzione di un gruppo di giovani imprenditori al fine di favorirne la formazione e garantirne la partecipazione alla vita associativa.
- IV. L’Associazione è a carattere volontario ed è costituita a tempo indeterminato. L’Associazione non persegue scopo di lucro, è apartitica ed indipendente.
- V. L’Associazione imposta e svolge la propria attività ai fini del conseguimento degli scopi statutari e dell’assolvimento delle seguenti funzioni:
  - a) *Valorizzare in ogni modo il grande contributo che la Piccola e Media impresa offre all’economia nazionale; stimolare nella società e presso gli imprenditori la coscienza dei valori sociali e civili nel contesto di una libera società in sviluppo.*
  - b) *Tutelare gli interessi della categoria nei confronti di qualsiasi Ente (pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria, sindacati, ecc.) o persona fisica.*
  - c) *Provvedere allo studio e collaborare alla soluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, legale e sociale riguardanti la categoria nel quadro delle attività produttive del Paese.*
  - d) *Raccogliere ed elaborare elementi, notizie, dati e disposizioni che possano comunque interessare l’attività della categoria, anche per quanto concerne perfezionamenti tecnici di produzione, promuovendo all’uopo la diffusione o la compilazione di bollettini, mantenendo contatti con Associazioni o istituti nazionali ed esteri.*
  - e) *Fornire assidua assistenza agli associati con facoltà di trattare o risolvere, su*

- richiesta, eventuali singole controversie.*
- f) Favorire i contatti e la collaborazione tra gli associati, a mezzo di riunioni periodiche, congressi, mostre, ecc.; promuovere la costituzione di Consorzi e altre forme di collaborazione tra gli associati ai fini di affrontare e risolvere i problemi collettivi, tra cui quelli connessi al credito e al commercio con l'estero.*
  - g) Stipulare contratti collettivi di lavoro, accordi e convenzioni con le controparti sociali per la regolamentazione dei rapporti di lavoro delle piccole e medie imprese con i propri dipendenti.*
  - h) Compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, civili, commerciali e finanziarie, nonché tutti gli atti necessari per l'attuazione ed il conseguimento dei fini che l'Associazione si propone, escluso ogni scopo di lucro.*
  - i) Fornire assidua assistenza in materia sindacale, tributaria e bancaria.*
  - j) Promuovere ogni altra forma di consulenza e assistenza in ogni settore rilevante e utile alla formazione dei quadri aziendali.*
  - k) L'assistenza di cui sopra potrà essere assicurata a mezzo notiziari, pubblicazioni conferenze, seminari, anche a mezzo di impianti centralizzati per l'effettuazione di servizi di ogni tipo.*
  - l) Rappresentanza delle imprese associate tramite: lo sviluppo di rapporti con le Istituzioni, le Pubbliche Amministrazioni e le realtà associative, sindacali, economiche, politiche e sociali territoriali nazionali ed estere; la costituzione, la partecipazione o la contribuzione ad uffici, organismi, associazioni, società, istituzioni ad altri enti, italiani comunitari od esteri; la nomina e la designazione di propri rappresentanti o esperti presso il sistema confederale CONFAPI e presso altri uffici, organismi, commissioni, associazioni, società, istituzioni od altri enti.*
  - m) Promuovere lo studio, la ricerca, la sperimentazione, anche a livello scientifico, negli ambiti della ricerca scientifica ed industriale, delle nuove tecnologie e delle scienze umane, sia direttamente, sia attraverso la partecipazione a progetti di enti terzi.*
  - n) Favorire azioni di divulgazione della cultura imprenditoriale, scientifica e tecnologica in collegamento con il mondo scolastico ed accademico, anche a livello internazionale.*

### **Art. 3 “Sede dell’Associazione”**

- I.** L’Associazione ha sede in Padova nella via e presso il numero civico fissato nel Regolamento A.P.I.
- II.** L’Associazione può costituire in altre località sedi o uffici, sia permanenti che temporanei, per particolari finalità.

### **Art. 4 “Unioni di categoria”**

- I.** L’Associazione riconosce promuove e sostiene la costituzione, tra le aziende associate, di Unioni Provinciali di Categoria Settoriali, che aderiscono e/o danno vita a loro volta ad Unioni di Categoria Regionali e Nazionali.

## **TITOLO II “DEGLI ASSOCIATI”**

### **Art. 5 “Associati”**

- I. Possono essere associati A.P.I.
  - a) *Le piccole e medie imprese produttrici di beni o di servizi aventi lavoratori subordinati alle proprie dipendenze;*
  - b) *Le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, purchè non sia rilevabile un contrasto tra la loro ammissione e gli scopi istituzionali dell'A.P.I.;*
  - c) *Le imprese che, anche se prive di lavoratori subordinati alle loro dipendenze, svolgono attività ad alto contenuto tecnologico o professionale, prevalentemente diretta a fornire supporto esterno al processo produttivo;*
  - d) *I consorzi di produzione di beni o servizi, se costituiti fra le imprese aventi i caratteri descritti su a) b) c);*
  - e) *Le società cooperative produttrici di beni o di servizi, purchè non sia rilevabile un contrasto fra la loro ammissione e gli scopi istituzionali dell'A.P.I.;*
  - f) *Altre imprese od enti che, pur non avendo le caratteristiche sopra elencate, siano ritenute meritevoli di ammissione da parte della Giunta di Presidenza.*
- II. Possono assumere la condizione di socio sostenitore: le persone fisiche, le persone giuridiche ed altri enti che, pur non rivestendo i caratteri di cui al primo comma del presente articolo, condividano gli scopi e finalità dell'Associazione.
- III. La disciplina relativa ai soci sostenitori è contenuta nell'apposito regolamento emanato e, comunque, sempre modificabile, tramite delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- IV. E' condizione preferenziale per l'iscrizione all'A.P.I. di Padova che i soggetti descritti nei primi due commi del presente articolo abbiano sede legale, o, comunque, esercitino la propria attività nella provincia di Padova.
- V. Possono essere altresì associati all'A.P.I. di Padova anche imprese che abbiano sede od esercitino la propria attività in altre Province, purchè non sia rilevabile un palese contrasto tra la loro ammissione e gli scopi istituzionali e statutari dell'Associazione oppure con l'attività di altre A.P.I. provinciali.

### **Art. 6 “Domanda di ammissione”**

- I. La domanda di ammissione deve essere inoltrata per iscritto e deve contenere:
  - a) *La dichiarazione di aver preso visione del presente Statuto, del Regolamento A.P.I. e di conoscere ed accettare gli obblighi degli stessi derivanti;*
  - b) *L'indicazione degli estremi identificanti l'impresa;*
  - c) *L'indicazione dell'attività esercitata dall'impresa, del numero ed ubicazione delle unità produttive o stabilimenti, nonché l'indicazione del numero dei dipendenti;*
  - d) *La dichiarazione di impegnarsi a comunicare con tempestività all'Associazione eventuali mutamenti relativi ai punti b) e c) del presente articolo;*
  - e) *L'indicazione e la sottoscrizione del legale rappresentante pro tempore;*
  - f) *La richiesta di essere iscritto nel registro delle imprese associate tenuto da API Padova e l'espressione di consenso affinché i dati forniti all'Associazione durante il corso del rapporto associativo vengano trattati e comunicati in conformità alle finalità, agli scopi ed alle funzioni dell'Associazione.*
- II. Con la domanda di ammissione il nuovo associato si obbliga a rimanere iscritto all'Associazione per un periodo minimo di due anni decorrente dalla data in cui la richiesta è pervenuta all'Associazione, e che coincide con la data di iscrizione.

### **Art. 7 “Ammissione ed Iscrizione”**

- I. L'Ammissione e l'iscrizione dell'associato è decisa dalla Giunta di Presidenza tramite il meccanismo del silenzio assenso secondo le modalità stabilite nel regolamento attuativo.
- II. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore biennio qualora non pervenga all'Associazione la comunicazione di recesso dell'associato, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio di riferimento, secondo il disposto del successivo art. 11 del presente Statuto.

#### **Art. 8 “Diritti degli Associati”**

- I. L'associato ha diritto di elettorato attivo e passivo in sede di Assemblea ed all'interno degli organi ed organismi associativi alla cui attività è ammesso a partecipare.
- II. L'associato ha diritto di informativa relativamente a tutti i servizi forniti dall'Associazione.
- III. L'associato ha diritto di fruire, a parità degli altri associati, dei servizi offerti dall'Associazione.
- IV. I diritti dei soci sostenitori sono stabiliti nel relativo regolamento.
- V. I diritti degli associati e dei soci sostenitori sono condizionati al rispetto dei doveri e degli obblighi scaturenti dall'appartenenza all'Associazione nonché al regolare pagamento della quota di iscrizione e della contribuzione associativa.

#### **Art. 9 “Doveri degli associati”**

- I. L'associato, in virtù dell'iscrizione, assume i seguenti obblighi e le seguenti obbligazioni:
  - a) *Attenersi con lealtà e solerzia agli obblighi statutari ed alle direttive e delibere degli organi A.P.I. riguardanti la vita associativa;*
  - b) *Osservare, ove applicabili, le clausole dei contratti collettivi di lavoro stipulati con l'intervento dell'Associazione, della Confederazione o delle Unioni Nazionali di Categoria;*
  - c) *Fornire all'Associazione tutte le informazioni che dalla stessa vengano legittimamente richieste;*
  - d) *Corrispondere la quota di iscrizione ed una ulteriore somma capitale a titolo di contribuzione associativa nei modi e tempi stabiliti dal regolamento attuativo.*
- II. L'obbligazione di corrispondere la contribuzione associativa può essere rateizzata in contributi periodici secondo le scadenze concordate con l'Associazione.
- III. La cessazione del rapporto associativo causata da qualunque motivo diverso dalla cessazione dell'attività esercitata dall'impresa associata, comporta la decadenza dal beneficio del termine eventualmente concesso all'associato in sede di rateizzazione della contribuzione associativa biennale.

#### **Art. 10 “Cessazione del rapporto associativo”**

- I. La cessazione del rapporto associativo può avvenire per:
  - a) *Recesso volontario*
  - b) *Perdita dei requisiti statutari richiesti per l'ammissione*
  - c) *Cessazione dell'attività esercitata*
  - d) *Espulsione.*

- II. La cessazione del rapporto associativo, avvenuta per una o più delle cause di cui al precedente comma, fa permanere in capo all'associato stesso l'obbligo di contribuzione associativa per il biennio in corso nonché, per la sola ipotesi prevista dall'art. 7 2° comma e dall'art. 11 del presente Statuto, per il biennio successivo.

**Art. 11 “Recesso”**

- I. La facoltà di recesso può essere esercitata in qualunque tempo, agli effetti dell'obbligo di contribuzione biennale e di versamento della quota di iscrizione, salvo il disposto di cui all'art. 7, comma 2°, e all'art. 10, comma 2°, del presente Statuto.
- II. La comunicazione di recesso deve essere effettuata a mezzo di raccomandata A.R. sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore.
- III. Al fine del computo del termine di tre mesi di cui all'art. 7 ultimo comma, fa fede la data di ricevimento e non quella di spedizione della raccomandata.

**Art. 12 “Perdita dei requisiti statutarî richiesti per l'ammissione”**

- I. La perdita dei requisiti statutarî richiesti per l'ammissione ai sensi dall'art. 5 del presente Statuto, è deliberata dalla Giunta di Presidenza, previo riscontro da effettuarsi in contraddittorio del soggetto che tali requisiti si ritiene abbia perso.
- II. La delibera che dichiara la perdita dei requisiti per l'ammissione è assunta secondo le modalità previste dal disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del presente Statuto.

**Art. 13 “Cessazione dell'attività di impresa”**

- I. La cessazione dell'attività dell'impresa associata ha effetto, relativamente al rapporto associativo, a far tempo dalla data risultante nei pubblici registri ed entro il termine di trenta giorni da tale data deve essere comunicata all' Associazione.
- II. La tardiva o mancata comunicazione in termini della cessazione dell'attività di impresa, comporta per l'associato la decadenza dal beneficio del termine eventualmente concordato in sede di rateizzazione della contribuzione associativa.

**Art. 14 “Espulsione”**

- I. L'espulsione dell'associato è deliberata dal Collegio dei Probiviri in seguito al riscontro oggettivo, da effettuarsi in contraddittorio dell'interessato, di fatti che violano gravemente lo spirito associativo, o l'onorabilità della persona o della categoria, oppure in seguito a gravi inadempienze all'obbligo contributivo.
- II. L'espulsione dell'impresa associata può essere richiesta dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta di Presidenza tramite comunicazione scritta e motivata, indirizzata al Collegio dei Probiviri.
- III. Sulla domanda di espulsione, eventualmente sentito il richiedente in contraddittorio dell'associato nei confronti del quale è richiesta l'espulsione, si pronuncia il Collegio dei Probiviri.

**Art. 15 “Sanzioni minori”**

- I. Se i comportamenti di cui al precedente articolo non sono così gravi da comportare l'espulsione, né sono tali da comportare la perdita dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualità di associato, il Collegio dei Probiviri può discrezionalmente adottare i seguenti provvedimenti sanzionatori:
  - a) *Richiamo verbale;*

- b) *Ammonizione scritta;*
  - c) *Sospensione dell'elettorato attivo o passivo;*
  - d) *Sospensione o esclusione dalle cariche associative ricoperte.*
- II. I provvedimenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma del presente articolo, producono i loro effetti dalla data in cui viene spedita a mezzo di raccomandata A.R. la comminatoria della sanzione.
- III. La comminatoria della sanzione non comporta estinzione del rapporto associativo né esenzione dall'obbligo di contribuzione biennale.

### TITOLO III “DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE”

#### **Art. 16 “Elencazione”**

- I. Sono organi dell'Associazione:
- a) *l'Assemblea dell'Associazione;*
  - b) *il Consiglio Direttivo dell'Associazione;*
  - c) *la Giunta di Presidenza dell'Associazione;*
  - d) *il Presidente dell'Associazione;*
  - e) *il Collegio dei Proviviri;*
  - f) *il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti.*

#### **Art. 17 “Modalità di votazione”**

- I. In sede di votazione, ogni associato ha diritto ad un voto, a prescindere dalla consistenza della quota associativa corrisposta, dal numero dei dipendenti, e dalle cariche associative eventualmente ricoperte.
- II. Se non è diversamente stabilito dal Presente Statuto, le votazioni in seno agli organi dell'Associazione avvengono o per alzata di mano, alzata o seduta, o per appello nominale, oppure a mezzo di schede segrete, in base all'insindacabile decisione della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 18 “Deliberazione”**

- I. Le deliberazioni degli organi dell'Associazione devono essere verbalizzate negli appositi registri vidimati congiuntamente dal Presidente dell'Associazione e da un Vice Presidente.
- II. Se non è diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, inclusi nel computo degli astenuti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
- III. Le deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione, del Consiglio Direttivo dell'Associazione e della Giunta di Presidenza devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Associazione e dal Direttore dell'Associazione, nella loro rispettiva qualità di Presidente e di Segretario della seduta.
- IV. Le delibere del Consiglio Direttivo dell'Associazione e della Giunta di Presidenza sono impugnabili innanzi al Collegio dei Proviviri entro trenta giorni da parte di almeno un quinto degli associati.
- V. Le impugnazioni di cui al precedente comma sono indirizzate al Presidente dell'Associazione, il quale deve, in tal caso, convocare il Collegio dei Proviviri entro

- trenta giorni dalla data del ricevimento dell'impugnazione da parte degli associati.
- VI. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale devono essere verbalizzate e sottoscritte da tutti i componenti il Collegio, con eventuale annotazione dei motivi adottati dal membro dissenziente.
  - VII. Copie delle delibere degli organi dell'Associazione possono essere rilasciate solamente previa autorizzazione della Giunta di Presidenza scritta in calce alla delibera medesima.
  - VIII. Quando per l'emanazione di una delibera di un organo dell'Associazione è previsto il riscontro di fatti da effettuarsi in contraddittorio dell'interessato, il contraddittorio stesso si intende validamente instaurato con l'invito, spedito a mezzo raccomandata A.R. a comparire a data ed ora fissa innanzi all'organo deliberante.

#### ***Art. 19 “Cariche associative e sostituzione”***

- I. Le cariche associative, salvo quanto disposto per il Collegio Sindacale, possono essere ricoperte esclusivamente dai soggetti che le imprese associate hanno indicato quali loro rappresentanti presso l'Associazione.
- II. Le cariche associative sono gratuite escluse quelle relative al Collegio Sindacale.
- III. Il titolare di una carica associativa rimane in carica per tutta la durata del mandato e per il successivo periodo necessario a provvedere alla sua sostituzione.
- IV. Qualora durante l'espletamento del suo mandato un membro della Giunta di Presidenza o un membro elettivo del Consiglio Direttivo dell'Associazione sia, per qualsiasi impedimento permanentemente impossibilitato a ricoprire la propria carica, l'organo di cui è parte deve tempestivamente provvedere alla di lui sostituzione tramite cooptazione da effettuarsi tra gli associati. Il permanente impedimento di un membro onorario del Consiglio Direttivo dell'Associazione non dà luogo alla di lui sostituzione. Per la sostituzione di un membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione trova applicazione il successivo comma 6°, essendo a riguardo competente a decidere ed operare la sostituzione l'organo o l'organismo associativo di cui è esponente, in sede di Consiglio Direttivo dell'Associazione, il membro di diritto da sostituire.
- V. Qualora il titolare di una carica associativa sia, per qualsiasi impedimento, permanentemente impossibilitato a ricoprire la propria carica, gli organi competenti devono tempestivamente provvedere alla di lui sostituzione. La sostituzione deve avvenire entro 90 giorni dal comunicato impedimento permanente o dal riscontro oggettivo dello stesso. Per il tempo necessario ad effettuare la sostituzione, la carica è temporaneamente ricoperta dal componente più anziano dell'organo il quale assume temporaneamente i diritti e doveri propri del sostituto. La sostituzione del titolare di una carica associativa presidenziale deve avvenire a mezzo di elezione; la sostituzione del titolare di una carica consiliare avviene a mezzo di cooptazione.
- VI. Qualora il titolare di una carica associativa sia, per qualsiasi impedimento, temporaneamente impossibilitato a ricoprire la propria carica, tale carica sarà temporaneamente ricoperta dal Presidente di tale organo o, in mancanza, dal componente più anziano dell'organo stesso

### **TITOLO IV “DELL'ASSEMBLEA”**

#### ***Art. 20 “Composizione e convocazione”***

- I. L'Assemblea Generale è formata dai rappresentanti di tutte le ditte regolarmente associate, intendendosi per tali i titolari e i legali rappresentanti delle aziende o chiunque altro possa, per delega scritta, obbligare l'Azienda nei confronti dell'Associazione E' fatto obbligo alle ditte di notificare le eventuali variazioni nella rappresentanza.
- II. Non sono membri dell'Assemblea dell'Associazione i soci sostenitori.
- III. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria od in seduta straordinaria, ed è comunque presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, da un Vice Presidente dell'Associazione.
- IV. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, previa conforme delibera motivata della Giunta di Presidenza, fatte salve le eventuali deroghe previste nel presente Statuto.
- V. L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione o su concorde richiesta di almeno un quinto degli associati, indicante gli argomenti da trattare.
- VI. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Presidente dell'Associazione per la data indicata dalla Giunta di Presidenza oppure, per le ipotesi di cui al precedente comma 5°, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o dai soggetti richiedenti. Le convocazioni dovranno essere fatte a mezzo lettera, con preavviso di almeno cinque giorni e devono indicare il giorno della prima convocazione, luogo, via ordine del giorno. Nell'avviso può essere fissata la data della seconda convocazione che non potrà comunque essere tenuta nel medesimo giorno della prima.
- VII. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, conferendo delega scritta ad altro socio o a persona qualificata che sia alle dipendenze dell'azienda socio Nessuno può essere portatore di più di due deleghe. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio Direttivo il quale deve tenere conto delle proposte che in tempo utile fossero presentate per iscritto da almeno dieci soci.

#### **Art. 21 “Assemblea ordinaria – Funzioni”**

- I. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di maggio.
- II. L'Assemblea ordinaria è titolare delle seguenti funzioni:
  - a) *Nomina il Consiglio Direttivo dell'Associazione*
  - b) *Nomina dei componenti del Collegio dei Provisori e del Collegio Sindacale.*
  - c) *Approvazione del bilancio.*
- III. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti che siano comunque riservati alla sua competenza dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, o che siano sottoposti al suo esame da altri organi dell'Associazione.

#### **Art. 22 “Assemblea ordinaria – Costituzione”**

- I. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'accertata presenza della metà degli associati aventi diritto.
- II. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

#### **Art. 23 “Assemblea straordinaria – Funzioni”**

- I. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Spetta all'assemblea straordinaria modificare lo Statuto sociale, sciogliere

l'associazione e deliberare su quanto altro le è riservato per legge.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Gli astenuti non sono considerati presenti ai soli fini della votazione.

- II. L'Assemblea straordinaria sarà valida quando si tratti di modificare l'atto costitutivo e lo statuto, in prima convocazione, quando siano presenti e rappresentati almeno i tre quarti degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare la fusione con altre associazioni, la incorporazione in altre associazioni e l'incorporazione di altre associazioni, nonché lo scioglimento della associazione, occorrerà invece il voto favorevole di tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art. 24 "Assemblea Straordinaria – Costituzione"**

- I. In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'accertata presenza dei due terzi degli associati aventi diritto.
- II. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, salvo il caso sullo scioglimento dell'Associazione.

### TITOLO V

#### **"DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE"**

#### **Art. 25 "Composizione"**

- I. Sono membri elettivi del Consiglio Direttivo dell'Associazione un minimo di undici fino ad un massimo di quindici associati eletti dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 21, comma 2°, lettera a), del presente Statuto.
- II. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione:
- I Presidenti dei mandamenti periferici*
  - I Presidenti delle categorie settoriali*
  - I Presidenti dei Consorzi promossi dall'Associazione ed aventi carattere di interesse generale così come risultanti dal Regolamento;*
  - Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;*
  - Il Presidente Onorario qualora nominato.*
- III. Sono membri di diritto del Consiglio direttivo dell'Associazione gli ex Presidenti dell'Associazione, purchè ancora associati.
- IV. I componenti del Consiglio, elettivi e di diritto, devono avere un'anzianità d'iscrizione all'Associazione pari ad almeno 12 mesi.

#### **Art. 26 "Convocazione"**

- I. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, fatte salve le deroghe previste dal presente Statuto, è convocato dal Presidente dell'Associazione mediante raccomandata A.R. o telefax da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, indicante la data e la sede fissata per la riunione, senza la necessità che sia fissato l'ordine del giorno.
- II. Nei casi d'urgenza il Consiglio Direttivo dell'Associazione è convocato dal Presidente dell'Associazione tramite telefax .

- III. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si riunisce almeno tre volte l'anno.
- IV. Il Presidente deve provvedere alla tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione allorchè ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi membri indicante la data per l'adunanza. In caso di mancata convocazione in termini da parte del Presidente dell'Associazione la convocazione può essere effettuata in via diretta e congiunta da parte dei richiedenti.
- V. Il Consiglio Direttivo è sempre e comunque regolarmente convocato allorchè siano spontaneamente presenti tutti i suoi membri.

#### **Art. 27 “Funzioni”**

- I. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è titolare delle seguenti funzioni:
  - a) *Nomina del presidente dell'Associazione.*
  - b) *Nomina, del Presidente Onorario dell'associazione, persona di particolari benemerienze, alla quale si riconoscano meriti speciali di valore ideale, secondo gli intendimenti e gli scopi dell'Associazione stessa, e che farà parte di diritto del Consiglio Direttivo.*
  - c) *Approvazione e modificazione del regolamento A.P.I. e degli eventuali regolamenti integrativi.*
  - d) *Controllo dell'operato della Giunta di Presidenza e del Presidente dell'Associazione, tramite la richiesta di relazioni chiarificatorie.*
  - e) *Nomina dei rappresentanti A.P.I. presso enti, organizzazioni, uffici esterni, e pubbliche amministrazioni, previa proposta della giunta di Presidenza.*
  - f) *Approvazione e modificazione del regolamento concernente la disciplina relativa ai soci sostenitori.*
  - g) *Nomina dei delegati all'assemblea generale della Confederazione e della Federazione regionale.*
  - h) *Modificazione della procedura e delle aliquote per il calcolo delle quote di iscrizione e dei contributi periodici a carico degli associati.*
- II. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera inoltre su tutte le questioni riservate alla sua competenza dallo Statuto e dal Regolamento A.P.I. e può procedere motivatamente al Commissariamento degli organismi interni all'Associazione.

#### **Art. 28 “Delega di funzioni”**

- I. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha la facoltà di delegare le proprie funzioni alla Giunta di Presidenza o al Presidente dell'Associazione.
- II. La delibera di delega deve essere approvata con la maggioranza dei presenti, inclusi nel computo degli astenuti.
- III. La delega deve specificare la funzione delegata ed i limiti temporali della sua efficacia che non potrà comunque superare la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 29 “Costituzione”**

- I. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito allorchè sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri.

#### **Art. 30 “Decadenza dalla carica”**

- I. Qualora un membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione sia assente a più di tre

riunioni consecutive o a 5 annuali, senza addurre alcun giustificato motivo, può essere dichiarata la decadenza con deliberazione a scrutinio segreto.

- II. Il Consigliere cui la delibera si riferisce non può partecipare alla relativa votazione.
- III. Si applica il disposto di cui all'art. 19 del Presente Statuto.

## TITOLO VI “DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA”

### **Art. 31 “Composizione e convocazione”**

- I. La Giunta di Presidenza è composta da quattro ad otto membri e dal Presidente dell'Associazione e dal Presidente Onorario qualora nominato.
- II. I membri della Giunta di Presidenza sono prescelti dal Presidente dell'Associazione e ratificati dal Consiglio direttivo dell'Associazione in ossequio al procedimento risultante dal combinato disposto degli art. 27 e 36 del presente Statuto.
- III. All'interno della Giunta di Presidenza il Presidente dell'Associazione nomina sino a quattro Vice Presidenti, tra i quali deve essere individuato un vicario.
- IV. Il Presidente ha facoltà, previa delibera di giunta, di cooptare in qualità di aggiunti alla stessa, senza poteri di voto, altri due componenti cooptati tra gli associati.
- V. La Giunta di Presidenza è convocata dal Presidente dell'Associazione senza formalità.
- VI. I componenti della Giunta, devono avere un'anzianità d'iscrizione all'Associazione pari ad almeno 24 mesi.

### **Art. 32 “Funzioni”**

- I. La Giunta di Presidenza è titolare delle seguenti funzioni:
  - a) *Gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e delle indicazioni emerse in sede di Assemblea dell'Associazione.*
  - b) *Accertamento e deliberazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissione all'Associato.*
  - c) *Autorizzazione al rilascio di copie di delibere assunte da organi dell'Associazione.*
  - d) *Nomina di procuratori o mandatari per singoli atti o categorie di atti.*
- II. La Giunta di Presidenza delibera inoltre su tutte le altre questioni che siano comunque attribuite alla sua competenza dal Presente Statuto o dal regolamento attuativo A.P.I..

### **Art. 33 “Costituzione”**

- I. La Giunta di Presidenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

## TITOLO VII “DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE”

### **Art. 34 “Funzioni”**

- I. Il Presidente dell'Associazione sovrintende all'andamento generale dell'Associazione, ne coordina l'azione, cura i rapporti con le altre Associazioni provinciali, con la Federazione regionale e con la Confederazione, nonché con soggetti

istituzionali, e rappresentanti politici e di altre associazioni. Per le funzioni di rappresentanza può delegare componenti di Giunta o di Consiglio Direttivo.II.

- II. Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale dell'Associazione.
- III. Il Presidente dell'Associazione assume la presidenza di tutte le riunioni degli organi sociali alle quali sia chiamato a partecipare dal presente Statuto, e può delegare la stessa nell'ambito dei componenti di Giunta.
- IV. Il Presidente deve avere un'anzianità d'iscrizione all'Associazione pari ad almeno 36 mesi.
- V. Nomina il Direttore con ratifica da parte della Giunta.

#### **Art. 35 “Durata in carica”**

- I. Il Presidente dell'Associazione dura in carica per tre anni dalla data della sua proclamazione.
- II. La scadenza del mandato del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza della carica dei membri della Giunta di Presidenza e del Consiglio Direttivo dell'Associazione, salvo l'applicazione del disposto di cui all'art. 19 terzo comma del presente Statuto.
- III. La carica di Presidente dell'Associazione non può essere ricoperta dalla medesima persona per di più di due mandati consecutivi.

### TITOLO VIII “DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DEL COLLEGIO SINDACALE”

#### **Art. 36 “Collegio dei Probiviri”**

- I. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dell'Associazione in seduta Ordinaria e scelti fra gli associati iscritti all'Associazione da più di due anni o fra gli ex Presidenti.
- II. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di Giunta o di membro del Consiglio Direttivo.
- III. Il Collegio è validamente costituito con la presenza dei suoi tre membri permanenti.
- IV. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia, in base alle norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti A.P.I., relativamente alle questioni sottoposte alla sua cognizione in materia di :
  - *Opposizione proposte da almeno 1/5 degli associati avverso le delibere emanate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o dalla Giunta di Presidenza.*
  - *Impugnazioni proposte da non associati in ordine al mancato accoglimento della domanda di ammissione*
  - *Interpretazione ed attuazione dello Statuto e dei Regolamenti A.P.I.*
  - *Contrasto tra organi dell'Associazione*
  - *Accertamento e deliberazione in ordine all'espulsione ed alla comminatoria di sanzioni in capo agli associati.*
- V. Per ogni questione sottoposta alla sua attenzione il Collegio determina liberamente di volta in volta la procedura da seguire.

#### **Art. 37 “Collegio Sindacale – Composizione e funzione”**

- I. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

- II. I membri del Collegio Sindacale sono eletti dall'Assemblea dell'Associazione in seduta ordinaria, non devono a nessun titolo far parte dell'Associazione, permangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
- III. L'Assemblea designa il Presidente del Collegio Sindacale scegliendolo tra i tre membri permanenti.
- IV. Il compenso dei membri del Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea dei soci.
- V. Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi membri, ivi compreso il Presidente del Collegio.
- VI. Il Collegio Sindacale deve provvedere alle seguenti incombenze:
  - a) *Controllo della gestione contabile ed amministrativa del patrimonio dell'Associazione, con cadenza trimestrale*
  - b) *Segnalazione agli organi dell'Associazione circa la mancata osservanza della Legge, dello Statuto o dei regolamenti attuativi*
  - c) *Redazione della relazione annuale sul conto consuntivo dell'Associazione.*
- VII. Ogni membro del Collegio Sindacale ha facoltà di partecipare liberamente alle riunioni dell'Assemblea dell'Associazione e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- VIII. Ogni membro del Collegio Sindacale ha diritto di prendere visione degli originali delle delibere e dei verbali di riunione degli organi dell'Associazione e di pretendere copia degli stessi.

## TITOLO IX "DEL DIRETTORE"

### **Art. 38 "Funzioni"**

- I. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Associazione, previa delibera della Giunta di Presidenza, ed ha i seguenti compiti:
  - *Coordinamento dei servizi A.P.I.*
  - *Conservazione del patrimonio associativo*
  - *Gestione del personale*
  - *Verbalizzazione delle riunioni cui è chiamato a partecipare in qualità di Segretario.*
- II. Il Direttore nell'ambito del coordinamento esecutivo dei servizi dell'Associazione, e secondo le istruzioni ricevute dai competenti organi dell'Associazione:
  - *Presta ausilio e supporto operativo agli organi ed organismi associativi*
  - *Provvede all'attuazione delle delibere adottate dagli organi ed organismi associativi*
  - *Propone agli organi competenti i provvedimenti che ritiene opportuni per il miglioramento dei fini statutari; sovrintende ed organizza l'erogazione dei servizi A.P.I.*
- III. Il Direttore, in quanto responsabile della conservazione del patrimonio dell'Associazione:
  - *Sovrintende alla gestione amministrativa e fiscale dell'Associazione*
  - *Riferisce sulla situazione economico-finanziaria dell'Associazione*
  - *Coopera alla redazione del bilancio annuale delle relazioni accompagnatorie.*
- IV. Il Direttore, nell'ambito delle istruzioni ricevute dagli organi associativi, provvede alla gestione del personale e, nella qualità di capo del personale:

- *Propone al Presidente dell'Associazione l'instaurazione e la cessazione dei rapporti di lavoro autonomo e subordinato di cui sia parte l'Associazione.*
  - *Determina, previo parere obbligatorio del Presidente dell'Associazione, il trattamento economico e normativo del personale*
  - *È titolare del potere ordinatorio, conformativo e disciplinare nei confronti del personale, ferma restando l'esclusiva competenza del Presidente dell'Associazione in ordine alla comminatoria di sanzioni disciplinari non conservative del posto di lavoro.*
- V. Il Direttore partecipa in qualità di Segretario alle riunioni dell'Assemblea ordinaria, del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza, esprimendo, quando richiesto il suo parere o voto consultivo.
- VI. Il Direttore potrà essere nominato anche con incarico professionale e non solo come dipendente.

## TITOLO X “DEI MANDAMENTI E DELLE CATEGORIE”

### **Art. 39 “Organizzazione mandamentale”**

- I. In adempimento al disposto di cui all'art. 2 del presente Statuto sono individuati nell'ambito della Provincia di Padova, più ambiti territoriali decentrati denominati mandamenti.
- II. L'individuazione del numero dei mandamenti e dei singoli comuni appartenenti a ciascun mandamento è demandata al regolamento.
- III. All'interno di ciascun mandamento l'Associazione riconosce promuove e tutela la presenza e l'azione di delegazioni di gruppi di imprenditori associati, appartenenti o interessati alla realtà territoriale del mandamento.
- IV. Scopi dei gruppi mandamentali sono:
- *Il miglior raggiungimento degli scopi statutari A.P.I. in linea con le direttive formulate dagli organi di cui all'art. 16*
  - *La promozione dell'Associazione API nel mandamento*
  - *La rappresentanza dell'Associazione nei confronti delle istituzioni locali e delle componenti politiche ed associative dell'ambito territoriale di riferimento, in coordinamento con la Giunta ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione*
  - *Il sostegno delle iniziative promosse dall'API ed aventi interessi e rilevanza locale*
  - *La promozione ed il sostegno di iniziative volte a sviluppare cointeressenze, sinergie e solidarietà tra le aziende associate del mandamento*
  - *Lo sviluppo dell'integrazione tra i vari mandamenti.*

### **Art. 40 “Organi del mandamento”**

- I. In ogni mandamento sono costituiti i seguenti organi a rilevanza interna:
- a) *L'Assemblea mandamentale*
  - b) *Il Consiglio Direttivo mandamentale*
  - c) *Il Presidente di mandamento*
- II. La disciplina degli organi mandamentali è demandata al regolamento

**Art. 41” *Organizzazione delle categorie*”**

- I. In adempimento al disposto di cui all’art. 4 del presente Statuto è riconosciuta e tutelata l’articolazione organizzativa dell’Associazione in un determinato numero di Unioni provinciali di categoria Settoriali, così come individuato in sede di regolamento.
- II. Ogni categoria deve corrispondere ad un preciso settore merceologico di riferimento.
- III. Funzione della singola Unione provinciale di categoria settoriale è quella di favorire il raggiungimento degli scopi statutari API e di promuovere e tutelare gli interessi delle imprese dello specifico settore, sviluppando in tal modo tra le stesse lo spirito solidaristico di cooperazione.

**Art. 42 “*Organi delle Unioni provinciali di categorie settoriali*”**

- I. All’interno di ciascuna Unione Provinciale di categoria settoriale sono costituiti i seguenti organi:
  - *L’Assemblea di categoria settoriale*
  - *Il Comitato Direttivo di categoria settoriale*
  - *Il Presidente di categoria settoriale*
- II. La disciplina degli organi delle Unioni di Categoria settoriali è demandata al regolamento.

TITOLO XI  
“**DEL PATRIMONIO  
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO E DEL BILANCIO**”

**Art. 43 “*Il patrimonio*”**

- I. Il Patrimonio sociale è formato dalle quote e contributi dei soci e da tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, in proprietà, possesso o detenzione dell’Associazione. Gli utili o avanzi di gestione, i fondi, le riserve o capitali accumulati, non potranno essere distribuiti durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

**Art. 44 “*L’esercizio finanziario*”**

- I. L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- II. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio annuale che dovrà essere sottoposto all’approvazione della Assemblea Generale entro il mese di maggio di ogni anno.
- III. Il Collegio Sindacale deve riferire annualmente all’Assemblea sul bilancio consuntivo con apposita relazione.
- IV. Ogni copia dovrà rimanere in deposito presso la sede sociale almeno quindici giorni antecedenti alla Assemblea e a disposizione degli associati che vogliono esaminarla.

TITOLO XII  
“**DELLO SCIoglimento E DELLA LIQUIDAZIONE**”

**Art. 45 “*Lo scioglimento*”**

- I. Lo scioglimento dell'Associazione o la fusione con altre organizzazioni od ogni altro provvedimento che incida in modo radicale sugli assetti associativi, è deliberato dall'Assemblea dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- II. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Il patrimonio dell'Ente, in questo caso, nel rispetto delle disposizioni di legge, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
- III. Gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile.
- IV. Per la modifica dell'art. 45 deve essere convocata un'Assemblea straordinaria la cui validità è subordinata al medesimo quorum costitutivo e deliberativo previsto al punto I) dello stesso.

### TITOLO XIII “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”

#### **Art. 46**

- I. I Presidenti di categoria dei Mandamenti ed il Presidente del Gruppo Giovani, che entreranno di diritto a far parte del Consiglio Direttivo a far data dall'approvazione del presente Statuto, sono quelli in carica alla stessa data, ed il loro mandato avrà come per gli altri consiglieri durata triennale. Tale disposizione ha valore solo per il rinnovo cariche che farà seguito all'approvazione di questo Statuto, e dovrà essere sostituita dalle disposizioni regolamentari che andranno a stabilire le procedure per l'elezione nelle categorie, nei Mandamenti e nel Gruppo Giovani.

### TITOLO XIV DE “ IL GRUPPO GIOVANI”

#### **Art. 47 “Il Gruppo Giovani Imprenditori”**

Nell'ambito dell'API è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori con lo scopo di favorire e promuovere la valorizzazione dei giovani imprenditori.

Il G.G.I. è retto da Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'A.P.I.

Il Presidente del G.G.I. è componente di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

F.to: Franco Bortolami - Giorgio Gottardo notaio (L.S.)

*Statuto approvato il 31 maggio del 2001 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.  
Successivamente integrato il 31 maggio del 2004*

**APINDUSTRIA PADOVA** – Notaio Giorgio Gottardo

# APINDUSTRIA

Associazione Piccole e Medie Imprese Padova



**APINDUSTRIA PADOVA**  
Viale dell'Industria 23 – 35129 Padova – Tel.: 049 663 685 – Fax.: 049 655 749  
[www.apipadova.net](http://www.apipadova.net) – [info@apipadova.net](mailto:info@apipadova.net)